

Policy Whistleblowing

La presente procedura è adottata, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24, e dell'art. 6, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, nr. 231 e costituisce parte integrante del modello di organizzazione e gestione adottato dall'impresa.

È stata approvata in data 05 Settembre 2025 dal Consiglio di Amministrazione ed è da ritenersi pienamente efficace a partire dal 05 Settembre 2025.

Articolo 1. Scopo della segnalazione interna.

Lo scopo della presente procedura è quello di dare attuazione in ambito aziendale al canale di segnalazione interna previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24, del cui testo, unitamente al relativo allegato, viene allegata copia integrale al presente documento. Nello specifico, la procedura è finalizzata a:

- garantire agli aventi diritto la facoltà di effettuare le segnalazioni interne previste dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24;
- disciplinare la gestione, in conformità alla legge e al Codice etico, delle segnalazioni interne;
- garantire l'esercizio di tutti i diritti e di tutte le facoltà spettanti alla persona segnalante e a coloro a cui il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24 riconosce una specifica tutela.

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dalla presente procedura, devono intendersi richiamate, ad ogni effetto, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24 e le ulteriori norme di legge vigenti nella materia in esame e nella materia del trattamento dei dati personali.

Articolo 2. Contenuto della segnalazione.

La segnalazione può riguardare una o più delle seguenti violazioni:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) dell'articolo 2, comma 1, lett. a), Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24;
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) dell'articolo 2, comma 1, lett. a), Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24;
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5) dell'articolo 2, comma 1, Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24.

Possono essere altresì oggetto di segnalazione le condotte finalizzate ad occultare una o più delle precedenti violazioni.

La segnalazione deve preferibilmente contenere:

- le generalità di chi effettua la segnalazione;
- la data e il luogo ove si è verificato il fatto;
- la descrizione del fatto, che deve riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo e/o operativo dell'ente. La segnalazione non può invece riguardare una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante;
- la persona coinvolta (indicando i suoi dati anagrafici, ove conosciuti, ed, in caso contrario, ogni altro elemento utile alla sua identificazione);
- eventuali altri soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo.

La segnalazione può essere effettuata anche in forma anonima, alle condizioni indicate nell'articolo 5.

Alla segnalazione possono essere allegati documenti e/o elementi di prova.

Il segnalante può chiedere di essere sentito personalmente, anche mediante l'acquisizione di sue memorie, e può altresì suggerire il compimento delle attività istruttorie che reputa opportune ai fini del pieno accertamento del fatto segnalato.

La segnalazione può essere effettuata anche nell'ipotesi in cui il segnalante non disponga di elementi di prova, ma abbia comunque fondati motivi di ritenere che sia stata commessa una violazione.

Articolo 3. Soggetti aventi facoltà di segnalazione interna.

Hanno facoltà di presentare una segnalazione interna:

- tutti i lavoratori e i collaboratori dell'impresa, a prescindere dall'inquadramento contrattuale e dalla retribuzione, ivi compresi i lavoratori somministrati, intermittenti, a tempo determinato ed apprendisti. Hanno altresì facoltà di segnalazione in lavoratori in prova durante il relativo periodo di prova; i lavoratori non ancora assunti, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; i lavoratori a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto medesimo;
- tutti i lavoratori autonomi e tutti i professionisti e consulenti che collaborano, a qualunque titolo, con l'impresa;
- tutti gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Articolo 4. Soggetto incaricato di ricevere e di gestire la segnalazione interna.

Il soggetto incaricato di ricevere e di gestire la segnalazione interna è l'Organismo di Vigilanza.

Il soggetto è contattabile mediante i recapiti indicati nel successivo articolo 5.

L'impresa si impegna ad accertare il possesso dei requisiti di preparazione e professionalità in capo al soggetto incaricato di ricevere e di gestire la segnalazione interna, con particolare riferimento alla sua conoscenza specialistica della materia del trattamento dei dati personali. Tale soggetto deve inoltre possedere le risorse necessarie per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative idonee e a garantire l'osservanza della riservatezza, della protezione dei dati e della segretezza.

Nel caso in cui il soggetto incaricato di ricevere la segnalazione interna si trovasse in una situazione di conflitto di interesse rispetto al contenuto della segnalazione stessa, è tenuto a fornire immediata comunicazione all'O.d.V., il quale provvederà alla gestione della segnalazione osservando le norme della presente procedura.

Articolo 5 - Modalità di trasmissione e forma della segnalazione.

La segnalazione interna può essere effettuata tramite una delle seguenti modalità:

- 1) mediante piattaforma informatica *whistle-blowing*, pubblicata sul sito <https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/confident/90814/report>
- 2) mediante colloquio telefonico non registrato ovvero registrato intestata al soggetto indicato nell'articolo 4 e a lui in uso. Nel caso di colloquio telefonico non registrato, la segnalazione è documentata mediante un resoconto dettagliato della conversazione e il segnalante ha la facoltà di verificare, rettificare o confermare il contenuto del resoconto mediante la propria sottoscrizione. Nel caso, invece, di colloquio telefonico registrato, la registrazione può avere luogo, previo necessario ed imprescindibile consenso del segnalante, mediante dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto. Laddove il colloquio telefonico registrato sia altresì trascritto, il segnalante ha la facoltà di verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione;
- 3) mediante comunicazione scritta in busta chiusa da trasmettersi al domicilio professionale del soggetto indicato nell'articolo 4. La busta chiusa, riportante la dicitura "riservata ad ODV" oppure "whistleblowing", deve contenere due buste chiuse al suo interno: la prima contiene i dati identificativi del segnalante, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda contiene la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. È facoltà del segnalante specificare, all'interno della segnalazione, che è sua intenzione mantenere riservata la propria identità, nonché beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.
- 4) mediante colloquio in presenza, da tenersi presso Confident Holding ovvero in luogo differente concordato dal segnalante con il soggetto incaricato indicato nell'articolo 4. La segnalazione effettuata mediante il colloquio in presenza è verbalizzata ovvero, previo necessario ed imprescindibile consenso del segnalante, registrata mediante dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto. Nel caso di verbalizzazione o di trascrizione della registrazione, il segnalante ha la facoltà di verificare, rettificare e confermare il verbale mediante la sua sottoscrizione.

Il colloquio telefonico e quello in presenza devono avere luogo entro un termine ragionevole e, comunque, non oltre 10 giorni dalla ricezione della richiesta del colloquio medesimo.

Con le medesime modalità indicate nei numeri 1), 2), 3) e 4) il segnalante può chiedere informazioni sulle azioni intraprese dal soggetto incaricato di ricevere e di gestire la segnalazione.

Il segnalante ha la facoltà di effettuare segnalazioni anonime, purché puntuali, circostanziate e corredate da idonea documentazione probatoria.

Il segnalante ha la facoltà di indicare un recapito presso cui egli intende essere contattato dal soggetto incaricato di ricevere e di gestire la segnalazione.

Il segnalante si dichiara consapevole degli illeciti in cui incorre colui che, in mala fede, effettua segnalazioni dal contenuto falso. Si dichiara altresì consapevole che le segnalazioni false effettuate in mala fede potranno determinare il mancato riconoscimento delle misure di protezione previste dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24, a favore del segnalante.

Nel caso in cui il segnalante trasmetta la segnalazione ad un soggetto diverso da quello indicato nell'articolo 4, colui che riceve la segnalazione è tenuto a trasmetterla immediatamente al soggetto incaricato di ricevere e di gestire la segnalazione interna, a non divulgare qualunque informazione sulla stessa e a non trattenerne copia. Se la segnalazione è effettuata mediante comunicazione scritta in busta chiusa, su cui sono riportate indicazioni idonee a permettere che si tratta di una comunicazione rientrante nell'oggetto della presente procedura, il soggetto che la riceve è tenuto a non aprire la busta.

Articolo 6 - Funzioni del soggetto incaricato di ricevere e di gestire la segnalazione interna.

Il soggetto incaricato di ricevere e gestire la segnalazione interna svolge le seguenti funzioni:

- a) rilascia al segnalante, entro 7 giorni, un'attestazione scritta di ricezione della segnalazione. L'attestazione di ricezione riporta l'invito rivolto al segnalante a prendere visione del testo integrale della presente procedura e del testo del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24, salvo che la segnalazione sia stata effettuata luogo mediante l'impiego della piattaforma di *whistle-blowing* di cui all'articolo 5, numero 1), della presente procedura; in tal caso, fermo

- restando il rilascio dell'attestazione scritta, si osservano le garanzie previste dalla piattaforma medesima;
- b) dà seguito alla segnalazione, compiendo l'attività istruttoria necessaria per l'accertamento della violazione segnalata;
 - c) fornisce, a semplice richiesta del segnalante, le informazioni sulle azioni intraprese a seguito della segnalazione;
 - d) fornisce, a semplice richiesta del segnalante, informazioni sui diritti e sulle facoltà da lui esercitabili nell'ambito del canale di segnalazione interna;
 - e) fornisce, a semplice richiesta del segnalante, informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne;
 - f) completa la sua attività istruttoria ed ogni azione intrapresa entro 3 mesi dal rilascio dell'attestazione di ricezione di cui alla precedente lettera a), comunicando per iscritto al segnalante le azioni intraprese e le decisioni assunte;
 - g) custodisce la segnalazione e tutta la documentazione acquisita, con particolare riferimento a quella attinente all'attività istruttoria svolta, mediante modalità protette ed osservando la disciplina di legge vigente, con particolare riferimento a quella concernente la materia della tutela dei dati personali;
 - h) fornisce al segnalante la comunicazione scritta di cui all'articolo 7, lettera c.;

Il soggetto incaricato di ricevere e gestire la segnalazione interna ha la facoltà di chiedere al segnalante le integrazioni necessarie per dare seguito alla segnalazione.

Ove, entro il termine di cui alla precedente lettera f), non si sia ancora conclusa l'attività svolta dal soggetto incaricato di ricevere e di gestire la segnalazione interna, quest'ultimo è tenuto a fornirne comunicazione al segnalante, informandolo della facoltà di effettuare una segnalazione esterna.

Il soggetto incaricato di ricevere e gestire la segnalazione interna suggerisce al Consiglio di amministrazione e all'Organismo di Vigilanza, ogni volta che ne ravvisi la necessità o l'opportunità, le modifiche della presente procedura necessarie ad implementarne l'efficacia.

Articolo 7 - Gestione della segnalazione interna.

Il soggetto indicato nell'articolo 4 gestisce la segnalazione osservando i principi di autonomia, indipendenza, riservatezza, imparzialità e, comunque, con tempestività. Resta ferma l'applicabilità degli ulteriori principi stabiliti nel Codice Etico, oltre a quanto stabilito nel precedente articolo 6 della presente procedura.

Al fine di dare seguito alla segnalazione, il soggetto indicato nell'articolo 4 compie le attività istruttorie finalizzate a verificare la fondatezza della segnalazione, acquisendo - nell'osservanza delle norme di legge - documenti ed informazioni, nonché procedendo all'audizione del segnalato, delle altre persone a conoscenza dei fatti oggetto di segnalazione e della persona coinvolta, anche su richiesta di quest'ultima, eventualmente mediante l'acquisizione di memorie scritte e documenti.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il soggetto indicato nell'articolo 4 può avvalersi di propri collaboratori, fermo restando il diritto alla riservatezza e ferma altresì restando ogni ulteriore garanzia di legge riconosciuta al segnalante. Nel caso in cui risulti necessario avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi, nonché del supporto specialistico del personale di altre funzioni/direzioni aziendali, è necessario che il soggetto indicato nell'articolo 4 oscuri ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione della persona segnalante o di ogni altra persona coinvolta (ad esempio, il facilitatore).

Una volta completata l'attività istruttoria, il soggetto indicato nell'articolo 4:

- a) nel caso di accertamento di una delle violazioni indicate nell'articolo 2, ne dà notizia, in forma scritta e senza indugio, al Presidente, all'Amministratore Delegato, al Consiglio di amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il seguito dato alla segnalazione abbia evidenziato esclusivamente il fondato sospetto di ritenere commessa una delle suddette violazioni;
- b) nei casi di infondatezza della segnalazione ovvero di impossibilità di procedere all'accertamento dei fatti segnalati o, ancora, nel caso in cui la segnalazione abbia ad oggetto fatti che fuoriescono dall'ambito oggettivo di applicazione della presente procedura o, infine, nel caso in cui sia evidente e/o accertata la natura diffamatoria della segnalazione, archivia la segnalazione medesima;

- c) in ogni caso, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, lettera l), comunica per iscritto al segnalante l'attività istruttoria svolta e la decisione assunta all'esito della stessa.

Articolo 8. Garanzie riconosciute al segnalante.

Fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24, la presente procedura riconosce le seguenti garanzie:

- a) tutela della riservatezza: è garantita la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. In particolare, la tutela della riservatezza implica che:
- a.1. le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare seguito alle stesse;
 - a.2. l'identità della persona segnalante e qualunque informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, la sua identità non possono essere rivelate senza il consenso del segnalante stesso a persone diverse dal soggetto incaricato di ricevere e di gestire la segnalazione ovvero ai suoi collaboratori;
 - a.3. nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
 - a.4. nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
 - a.5. la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, nr. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti della Decreto Legislativo 14 marzo 2013, nr. 33;
 - a.6. nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato, allora la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento in questione solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
 - a.7. il segnalante ha diritto di essere informato, mediante comunicazione scritta fornita dal soggetto indicato dall'articolo 4, della rivelazione dei dati riservati ogni volta che, nel caso di procedimento disciplinare e nell'ambito della procedura di segnalazione interna, la rivelazione è indispensabile per l'esercizio del diritto di difesa della persona coinvolta;
 - a.8. il consenso del segnalante previsto dalle lettere precedenti deve essere espresso e non può, in alcun caso, essere presunto.
- b) tutela dalle ritorsioni: è vietata nei confronti del segnalante ogni forma di ritorsione derivante dalla segnalazione, anche se soltanto tentata o minacciata. Sono di seguito indicate, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, alcune forme di ritorsione: il licenziamento, la sospensione, l'intimidazione, la coercizione, le molestie e l'ostracismo, la discriminazione, il mancato rinnovo di un contratto di lavoro a termine, la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo determinato, l'annullamento di una licenza o di un permesso, la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici, le note di merito negative, la riduzione dello stipendio, il cambiamento del luogo di lavoro, la modifica dell'orario di lavoro, il mutamento di funzione, la retrocessione di grado o la mancata promozione, la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o di servizi.
- c) tutela nel caso di rinunce e transazioni: sono nulle - salvo che nel caso di cui all'art. 2113, comma IV, c.c. - le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, aventi ad oggetto i diritti e le tutele previsti dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, lettere d) ed e), della presente procedura, il segnalante può in qualunque momento chiedere al soggetto indicato nell'articolo 4 di fornirgli tutte le informazioni riguardanti la disciplina contenuta nella presente procedura e nel Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24.

Resta ferma l'efficacia delle norme di legge vigenti in merito all'obbligo del segnalante che rivesta la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio di denunciare il fatto di reato e/o le ipotesi di danno erariale all'Autorità Giudiziaria e/o Contabile.

Articolo 9. Trattamento dei dati personali. Conservazione delle segnalazioni e della documentazione.

La presente procedura di segnalazione interna è attuata osservando inderogabilmente la disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Si applica quanto previsto dall'art. 14, comma I, Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24.

Articolo 10. Pubblicità.

La presente procedura, unitamente al testo del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24, e al relativo allegato, è affissa su un'apposita bacheca dei locali aziendali. Qualunque dipendente e qualunque soggetto indicato nell'articolo 3 possono, a semplice richiesta, prendere visione ed estrarre gratuitamente copia cartacea della procedura e del testo di legge allegato.

L'azienda trasmette inoltre gratuitamente, a semplice richiesta, copia telematica della presente procedura e del testo di legge allegato a qualunque soggetto indicato nell'articolo 3.

Il presente documento è inoltre pubblicato sul sito internet aziendale (www.confident.dental).

L'impresa si impegna ad organizzare a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo 3, con periodicità, un evento di formazione finalizzato ad assicurare la conoscenza della presente procedura e del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24.

L'impresa affigge in un'apposita bacheca dei locali aziendali informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuate le segnalazioni interne e quelle esterne, anche avvalendosi del materiale informativo pubblicato dall'ANAC. L'azienda trasmette inoltre gratuitamente, a semplice richiesta, copia cartacea o telematica delle suddette informazioni a qualunque soggetto indicato nell'articolo 3.

Inoltre, i dipendenti e gli ulteriori soggetti indicati nell'articolo 3 possono chiedere gratuitamente copia, cartacea o telematica, della procedura, del testo del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24, e del relativo allegato, nonché delle informazioni previste dal periodo precedente, al soggetto incaricato di ricevere e di gestire le segnalazioni interne.

Articolo 11. Sanzioni.

Il modello di organizzazione e di gestione prevede sanzioni da infliggersi in capo a coloro che:

- a) commettono ritorsioni, ostacolano o tentano di ostacolare la segnalazione o violano l'obbligo di riservatezza;
- b) non svolgono l'attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute;
- c) segnalano violazioni false aventi natura diffamatoria o calunniosa, fermo restando quanto previsto dall'art. 21, comma I, lett. c), Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24.

Articolo 12. Allegato alla procedura di segnalazione interna.

Alla presente procedura sono allegati il testo del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24, e del relativo allegato.